

STATUTO

“ASSOCIAZIONE LABORATORI e VICINATO ALIMENTARI” in sigla “A.L.V.A”

Art. 1 – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

1. È costituita a norma dell'art. 36 del codice civile la Associazione “ASSOCIAZIONE LABORATORI E VICINATO ALIMENTARI” in sigla “A.L.V.A.” con sede nel Comune di Roma, in via Gaetano Filangieri,4, Roma, cap. 00196.
2. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località. Il trasferimento di sede non comporta modifica dell’atto costitutivo.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – NATURA – FINALITA’ – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

1. L’“ASSOCIAZIONE LABORATORI E VICINATO ALIMENTARI” in sigla “A.L.V.A.” è un’associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e senza fini di lucro.
2. Essa può aderire a Federazioni, Associazioni ed Enti con finalità analoghe o affini al proprio e si prefigge il seguente scopo:
 - a) raggruppare nell’Associazione i titolari delle attività di vendita del settore alimentare e delle imprese artigiane del settore alimentare sul territorio di Roma Città Storica;
 - b) favorire le iniziative tendenti a promuovere ed incrementare il commercio locale;
 - c) assistere e tutelare i Soci in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle loro attività, nei confronti della località, dei singoli operatori economici, delle Associazioni di Categoria, nonché degli Enti Pubblici e di quelli Privati;
 - d) segnalare e proporre alle Autorità quei provvedimenti atti ad incrementare il commercio locale;
 - e) stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti sia pubblici che privati, Persone Fisiche e/o qualsiasi soggetto, al fine di far ottenere ai propri Soci vantaggi e/o agevolazioni inerenti la loro attività aziendale e/o professionale;
 - f) curare l’immagine dei Soci creandone una compagine omogenea basata sull’unità di intenti e di comportamento che contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazione delle attività aderenti;
 - g) organizzare incontri con gli associati per scambiare informazioni legali, fiscali, organizzative e quanto altro utile alla gestione delle attività delle varie strutture ricettive E quant’altro si renda necessario per la crescita delle strutture stesse nel territorio.
 - h) stipulare accordi e convenzioni con società di servizi per gli adempimenti necessari alla gestione delle strutture associate per ottimizzare le sinergie e conseguire risparmi sui servizi richiesti.
 - i) partecipare come associazione a manifestazioni e spettacoli, concorsi e conferenze convegni e dibattiti scambi nazionali ed internazionali, intesi come momento di valorizzazione interscambio e arricchimento della sfera culturale, turistica, ludica e artistica.
 - l) promuovere le strutture aderenti attraverso siti Web, mezzi informatici cartacei e organizzare e gestire incontri, convegni propri, eventi e tutto quanto possa favorire il conseguimento dell’oggetto sociale.
 - m) operare per la crescita del turismo culturale, Enogastronomico anche attraverso pranzi e cene e degustazioni, per la promozione di prodotti tipici dell’artigianato e della gastronomia locale.
 - n) esercitare, in via meramente marginale senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento.

3. Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione può, tra l'altro:

- a) assumere ed incentivare iniziative di interesse comune ai Soci nel campo dell'immagine, della promozione e del marketing, alla quale possono partecipare anche commercianti non iscritti ed i cittadini residenti e non, previo versamento un contributo spese per l'iniziativa, preventivamente indicato dall'Associazione;
- b) promuovere iniziative per la valorizzazione della categoria anche attraverso accordi con Aziende ed Enti sia Pubblici che Privati che possano valorizzare i beni ed i servizi dei Soci;
- c) rappresentare la categoria, ogni qualvolta si renda necessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza e l'apporto dell'Associazione sia utile, necessaria e/o conseguente per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati;
- d) designare propri rappresentanti a rivestire cariche di qualsiasi genere ed in qualsiasi Ente sia pubblico che privato;
- e) promuovere ed organizzare incontri o corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- f) favorire la collaborazione con analoghe associazioni;
- g) svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative a carattere commerciale.

L'associazione è insindacabilmente apolitica e aconfessionale, non pone alcuna restrizione di colore, sesso, religione, censo ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione distinzione basata su tali premesse.

Art. 3 – MARCHIO

1. "ASSOCIAZIONE LABORATORI E VICINATO ALIMENTARI" in sigla "A.L.V.A.", è contraddistinta da un marchio, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e registrato a livello nazionale dopo la costituzione.
2. La denominazione la sigla ed il marchio sono segni distintivi e di immagine dell'Associazione. Tutti i Soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione.
3. È fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 4 – REGOLAMENTI

1. I regolamenti definiscono le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse.

Art. 5 – AMMISSIONI – ISCRIZIONI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono disciplinate dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti in maniera uniforme per tutti i soci, affinché sia garantita l'effettività del rapporto associativo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. Tutti gli associati maggiore di età hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Possono essere Soci dell'associazione le persone fisiche, le società e gli enti collettivi di qualsiasi natura e specie sia pubblici che privati, rappresentanti legali, titolari o dipendenti di attività di

vendita del settore alimentare e delle imprese artigiane del settore alimentare sul territorio di Roma Città Storica e le persone fisiche che condividono gli scopi della Associazione.

3. La domanda di ammissione a Socio, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei Regolamenti deve essere redatta ed inviata secondo le seguenti modalità. Essa deve essere sottoscritta, nel caso di ditta individuale, dal titolare e, nel caso di società e/o ente, dal legale rappresentante, dal socio delle citate attività. Nella domanda di adesione dovrà, inoltre, essere indicata la categoria economica di appartenenza e dimostrata la appartenenza. Decorsi i 30 (trenta) giorni dalla richiesta di adesione, la stessa si intende accettata, pertanto il richiedente acquista la qualità di Socio già per l'annualità in corso.

4. Il Consiglio Direttivo potrà esprimere il diniego all'adesione solamente nel caso in cui il richiedente non eserciti una delle attività previste al primo comma del presente articolo e nel caso in cui sia sottoposto a qualsiasi tipo di procedura concorsuale.

5. L'adesione in qualità di socio è rinnovata tacitamente per l'anno successivo salvo disdetta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 giugno di ogni anno.

6. Il "Contributo Associativo d'ingresso" e la "Quota associativa annuale" sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti "mortis causa", e non rivalutabili.

7. I Soci hanno diritto di partecipare attivamente all'attività dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti. Si esclude espressamente la possibilità che alcuni soci partecipino solo temporaneamente alla vita associativa.

8. I Soci possono utilizzare la sigla ed il marchio dell'Associazione esclusivamente per dimostrare di essere iscritti all'Associazione.

9. I Soci hanno l'obbligo di versare il "Contributo Associativo d'ingresso" ed una "Quota Associativa Annuale" che va versata entro il mese di giugno di ogni anno e che verrà determinata nella misura e con le modalità stabilite dai Regolamenti.

10. I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti.

11. La qualifica di Socio si perde: per dimissioni volontarie e per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità nel versamento delle quote previste dallo Statuto, per ripetuti e gravi comportamenti atti ad alterare gli equilibri dell'Associazione, per la perdita dei requisiti, per la cessione o cessazione dell'attività sul territorio di Roma Città Storica, e per le cause eventualmente previste dai Regolamenti.

Art. 6 – STRUTTURA ED ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere, il Segretario.

2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, o dietro compenso nei limiti concessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea dei soci.

Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata da tutti i Soci in regola con gli adempimenti Statuari e dei Regolamenti.

2. Hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con il versamento del "Contributo Associativo d'ingresso", se dovuto, e della "Quota Associativa Annuale". Nel caso in cui l'ordine del giorno dell'assemblea preveda l'elezione di cariche sociali, il diritto di voto, limitatamente a tale

deliberazione, viene escluso ai soci iscritti da meno di due mesi dalla data in cui si svolge; parimenti agli stessi (sia persone fisiche che legali rappresentanti di società o enti soci) è inibita la possibilità ad essere candidati alle cariche elettive.

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che con la cadenza prevista dallo Statuto, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo dovrà tuttavia convocare l'assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci in regola con le norme Statuarie e Regolamentari.

4. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

5. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

6. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'associazione, sarà tuttavia necessario:

a) per la validità delle assemblee: che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto;

b) per deliberare: il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti esprimibili in tale sede.

7. L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno.

8. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- alla nomina del Consiglio Direttivo;

- alla modificazione dello Statuto;

- alla approvazione e/o alla modificazione dei regolamenti;

- ad ogni altro argomento che Il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

9. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato o comunque portato a conoscenza di ciascun Associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato e/o da un proprio familiare fino al primo grado di parentela e/o convivente e/o da un proprio dipendente o socio. Tuttavia nessun Associato può rappresentarne più di altri tre associati.

10. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Di norma, salvo diversa delibera dell'assemblea ed in occasione della elezione degli organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano.

11. Alle assemblee, al fine di portare all'associazione il maggior numero di iscritti, possono partecipare anche i non associati che non avranno diritto di voto.

Art. 8. – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a nove. Dura in carica un esercizio e rimane in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina. I suoi membri sono rieleggibili.

2. In caso di scadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso rimarrà in carica con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.

3. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo solamente i soci. In caso il socio sia una società o un ente, potrà essere nominato quale membro del Consiglio Direttivo il relativo legale rappresentante o un suo delegato.

4. In caso di parità di voti per essere eletti alle Cariche Associative si dovrà procedere al ballottaggio.

5. Il consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il vicepresidente, se non nominati dall'assemblea.

6. Il Consiglio direttivo può investire i propri componenti di specifici ruoli permanenti, quali per esempio Segretario e Tesoriere, se non nominati dall'assemblea.
7. La mancata partecipazione a tre consigli direttivi consecutivi, comporta l'automatica sostituzione di tale consigliere.
8. Qualora durante il mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del consiglio Direttivo, lo stesso, a maggioranza dei suoi componenti, eleggerà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i Membri eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo stesso.
9. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.
10. Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, elaborerà i Regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.
11. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Commissioni e ogni altro organismo che reputi necessario per attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6, dell'Art. 10 del D. Lg 4 dicembre 1997 n. 460.
12. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio stesso.
14. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 5 (cinque) membri a prescindere dal numero di quelli in carica e delibera a maggioranza dei presenti; è convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal Vicepresidente.
15. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni a mezzo di lettera ordinaria o in caso di urgenza anche a mezzo telefono, fax, telegramma o posta elettronica, almeno 24 ore prima dell'adunanza. È ritenuta valida l'adunanza quando, anche senza convocazione, siano presenti l'intero consiglio Direttivo.
16. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo con le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei propri componenti in carica.

Art. 9. – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di effettuare transazioni, nonché di affidare tali attività a terzi professionisti conferendo loro specifica delega scritta.

Art. 10. – ESERCIZIO E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale data dovrà essere appositamente convocata un'Assemblea dei Soci alla quale dovrà essere presentato per l'approvazione il Bilancio Preventivo per l'annualità successiva.
3. Entro il 30 giugno successivo il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini individuati all'Articolo n. 2. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12. – FINANZE E PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai "Contributi Associativi d'Ingresso";
- b) dalle "Quote associative annuali";
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- e) da contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- f) da eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che l'Associazione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione di iniziative a sostegno della propria attività istituzionale.

Art. 13. – SCIoglimento

1. L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile;
- c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 7.

2. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe operante nel comune di Roma o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento od in una iniziativa in linea con la natura e la finalità dell'Associazione.

Art. 14. – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro.